

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA AL PERSONALE NON DIRIGENTE

A seguito dell'entrata in vigore del CCNL 21.05.2018 Funzioni Locali, occorre stabilire i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche, onde consentire l'attribuzione di una nuova progressione economica orizzontale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 CCNL 21.05.2018 e dalla vigente normativa legislativa in materia.

Ricordato l'art. 23 "Progressioni economiche" del Dlgs. 150/2009 e s.m.i. il quale – pur non direttamente applicabile ad EAUT in quanto amministrazione pubblica non tra quelle di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. – dispone: "*Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma I-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione;*

Richiamato l'art. 16 "Progressione economica all'interno della categoria" del CCNL Comparto Funzioni Locali 21.05.2018 il quale prevede:

1. *All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante l'acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste.*


2. *La progressione economica di cui al comma 1, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, determinata tenendo conto anche degli effetti applicativi della disciplina del comma 6.*

3. *Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi.*

4. *Gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali sono interamente a carico della componente stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67.*

5. *Gli oneri di cui al comma 4 sono comprensivi anche della quota della tredicesima mensilità.*

6. *Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi.*





7. L'attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l'attivazione dell'istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie.

8. L'esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale è stata prevista l'attribuzione della progressione economica.

9. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni per le progressioni orizzontali previste per il restante personale dell'ente di effettiva appartenenza. A tal fine l'ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall'ente di utilizzazione le informazioni e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina.

10. Sono fatte salve le procedure di attribuzione della progressione economica orizzontale ancora in corso all'atto della sottoscrizione definitiva del presente CCNL.

Visto in particolare l'art. 16 CCNL 21.05.2018 Funzioni locali che al comma 2 allorché prevede "La progressione economica di cui al comma 1, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, determinata tenendo conto anche degli effetti applicativi della disciplina del comma 6;

Preso atto che, con Circolare (MEF - RGS - Prot. 114271 del 16/05/2019 - U) è confermata l'indicazione che "riferito ad un numero limitato di dipendenti" è da intendersi riferito a non oltre il 50% degli aventi diritto ad accedere alla procedura;

parte datoriale e parte sindacale sottoscrivono l'allegata ipotesi di accordo decentrato integrativo recante: "**Criteria per la definizione delle procedure per le progressioni economiche**"



"Criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche"

(Art. 7 comma 4 lett. c) CCNL Comparto Funzioni Locali 21.05.2018)

INDICE

TITOLO I - Criteri generali

Art. 1 - Disposizioni generali

Art. 2 - Requisiti generali di accesso

Art. 3 - Elementi di valutazione

Art. 4 - Valutazione performance individuale del dipendente

Art. 5 - Esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento

TITOLO II - Disciplina per l'attribuzione della progressione economica orizzontale

Art. 6 - Modalità di attribuzione dei punteggi e formulazione della graduatoria

Art. 7 - Selezione interna per l'attribuzione della progressione economica

TITOLO III - Norme finali

Art. 8 - Disposizioni finali

ne

TITOLO I - Criteri generali

Articolo 1

Disposizioni generali

1. La progressione economica orizzontale si realizza mediante l'acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste ed è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali e ai risultati della performance individuale rilevati dal sistema di valutazione dell'Ente. Le progressioni orizzontali possono essere attribuite solo nel caso in cui vi siano risorse disponibili di parte stabile, tenuto conto che in queste ultime vengono compresi gli oneri derivanti dal finanziamento dell'indennità di comparto e delle progressioni orizzontali effettuate nel tempo al loro costo originario. Le risorse destinate alle posizioni di sviluppo della progressione economica orizzontale attribuite a tutto il personale in servizio restano acquisite nel fondo appositamente costituito e le eventuali cessazioni non comporteranno la riduzione del fondo, che sarà sommato a quello successivo.

2. In sede di accordo decentrato integrativo parte pubblica e parte sindacale stabiliscono:

- l'importo complessivo massimo da destinare al finanziamento di una nuova progressione economica, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili nella parte stabile del Fondo risorse decentrate dell'anno di riferimento, costituito secondo le previsioni e nei limiti della normativa vigente in materia; a tale fine si farà prioritariamente leva sulle risorse in essere di cui agli eventuali assegni individuali (*ad personam*) riassorbibili di cui alla Legge istitutiva di EAUT;

- la percentuale massima dei dipendenti aventi titolo che possano beneficiare dell'istituto nell'anno di riferimento.

3. Per "*aventi titolo*" ai sensi del presente comma s'intendono:

- i dipendenti in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi;

- i dipendenti che NON si trovino in posizione economica finale di sviluppo economico secondo quanto previsto dalla contrattazione nazionale di comparto.

4. L'attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al mese di gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto l'accordo integrativo con cui è prevista l'attivazione dell'istituto, con contestuale individuazione delle risorse economiche necessarie al finanziamento dell'istituto medesimo (d'ora in avanti "*anno di riferimento*").

5. La progressione alla posizione immediatamente successiva a quella in godimento, nei limiti dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento dell'istituto per l'"*anno di riferimento*" e nei limiti della percentuale massima degli "*aventi titolo*" stabilita in sede di accordo decentrato integrativo, è riconosciuta in esito alle risultanze di una procedura selettiva interna, secondo la presente disciplina, in favore dei dipendenti che abbiano conseguito il punteggio più elevato all'interno della categoria giuridica di appartenenza e relativa posizione economica, secondo l'ordine in graduatoria.

Now
M. P. G. J. D. V. B. S. J. S. R. P.



6. In caso di parità di punteggio, prevale la maggiore anzianità nella posizione economica della categoria giuridica di appartenenza; in caso di ulteriore parità prevale la maggiore anzianità nella categoria giuridica di appartenenza; infine nel caso di ulteriore parità prevale la maggiore anzianità anagrafica.

7. I dipendenti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti presentano apposita istanza di partecipazione alla selezione, secondo le modalità previste dalla presente disciplina.

8. L'esito delle procedure selettive ha vigenza limitata al solo anno per il quale è stata prevista l'attribuzione della progressione economica.

Articolo 2

Requisiti generali di accesso

1. Possono accedere alla selezione per l'attribuzione di una nuova progressione economica orizzontale i dipendenti a tempo indeterminato in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in servizio nell'Ente (anche in posizione di comando o distacco presso altra Amministrazione/Ente) alla data del 1° Gennaio dell'"anno di riferimento";

b) aver maturato un periodo di permanenza nella posizione economica in godimento pari ad almeno 24 mesi, riferita al 31 dicembre dell'anno precedente "l'anno di riferimento";

c) aver conseguito una valutazione minima del 70% ottenuta dall'applicazione della media delle valutazioni del triennio antecedente "l'anno di riferimento"; i dipendenti che non abbiano ottenuto la valutazione in uno degli anni del triennio antecedente "l'anno di riferimento" potranno accedere alla selezione solo qualora abbiano conseguito una media delle valutazioni parametrata al triennio non inferiore al 60%;

d) non aver riportato sanzioni disciplinari superiori alla multa nel biennio antecedente "l'anno di riferimento".

2. Sono ammessi in graduatoria esclusivamente i dipendenti che hanno assicurato nell'anno precedente a quello di decorrenza del nuovo beneficio economico, una presenza in servizio pari almeno a $3/4$ (*) dell'ordinario orario individuale di lavoro, non considerando ai fini del computo come periodi di mancata presenza i seguenti: ferie, riposo compensativo; assenza per infortuni per cause di servizio; permessi sindacali per attività riferite all'ente, aspettative o distacchi sindacali; astensione per maternità; assenza per donazione sangue o protezione civile; assenza per permessi retribuiti di cui alla Legge 104/92.

Articolo 3

Elementi di valutazione

1. Ai fini dell'attribuzione della progressione economica vengono presi in considerazione i seguenti elementi:

a) Valutazione della performance individuale del dipendente;

b) Esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento.

Articolo 4

Valutazione della performance individuale del dipendente

DECE 3/4 - ADD 1/2

Am. Maria Fano
5



1. Si considera la media dei punteggi attribuiti nelle schede di valutazione (performance individuale) del triennio che precede l'"*anno di riferimento*".
2. In presenza di più valutazioni infrannuali viene calcolata prima la media del punteggio su base annua e poi la media su base triennale.
3. Nel caso di assenza della valutazione della performance individuale del dipendente in uno degli anni del triennio precedente l'"*anno di riferimento*" si terrà conto delle valutazioni conseguite dal dipendente nel restante periodo parametrato al triennio medesimo.
4. Per i dipendenti che prestano o abbiano prestato la loro attività lavorativa presso altri Enti/Amministrazioni, a seguito di distacco o comando, per il periodo di riferimento nel triennio considerato, verrà attribuito il valore delle valutazioni acquisite dall'Ente/Amministrazione utilizzatore.

Articolo 5

Esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento

1. Si considera l'insieme delle cognizioni ed abilità acquisite dal dipendente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente l'"*anno di riferimento*" tenuto conto di:
 - a) anzianità di servizio, ossia i periodi di attività lavorativa prestata con rapporto di pubblico impiego a tempo determinato ed indeterminato presso Amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
 - b) titoli di studio/titoli accademici; abilitazioni per l'esercizio di professioni, regolamentate dalla legislazione nazionale, che consentono l'iscrizione ad Ordini/Collegi professionali; titoli abilitanti per l'esercizio di specifiche funzioni all'interno dell'Ente.

TITOLO II - Disciplina per l'attribuzione della **progressione economica orizzontale**

Articolo 6

Modalità di attribuzione dei punteggi e formulazione della graduatoria

1. Ai fini della formulazione della graduatoria per la progressione economica orizzontale vengono attribuiti punti **100 nel massimo** come di seguito riportato.
2. Vengono attribuiti **67 punti nel massimo** per la valutazione della performance individuale del dipendente in misura proporzionale alla media dei punteggi conseguiti nel triennio considerato sulle schede performance individuale di cui al Sistema di Misurazione e Valutazione delle performance adottato dall'Ente.
3. Vengono attribuiti **33 punti nel massimo** per esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento come indicato alle seguenti lettere a) e b):
 - a) **Anzianità di servizio**: vengono attribuiti **23 punti nel massimo** di cui:

complessivi punti 7 nel massimo vengono attribuiti per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi (la frazione di mese superiore a 15 giorni vale mese intero) per attività lavorativa prestata

nella posizione economica in godimento a partire dal terzo anno successivo alla data di decorrenza dell'ultima progressione economica conseguita dal dipendente e segnatamente: - terzo anno punti 0,50 - quarto anno punti 0,75 - quinto anno punti 1,00 - sesto anno (e ognuno degli anni successivi) punti 1.25

complessivi punti 16 nel massimo di cui: punti 0,50 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi (la frazione di mese superiore a 15 giorni vale mese intero) per attività lavorativa prestata nella categoria giuridica di appartenenza presso Amministrazione/Ente del Comparto Funzioni Locali o in corrispondente categoria/area funzionale di Pubblica Amministrazione di cui all'art. 1 comma 2 dlgs. 165/2001 di diverso Comparto di contrattazione (o di Amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196); - punti 0,75 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi (la frazione di mese superiore a 15 giorni vale mese intero) per attività lavorativa prestata in categoria superiore ovvero con qualifica di Dirigente presso Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 dlgs. 165/2001 (o di Amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196); punti 0,25 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi (la frazione di mese superiore a 15 giorni vale mese intero) per attività lavorativa prestata con rapporto di pubblico impiego a tempo determinato ed indeterminato nelle categorie giuridiche inferiori a quella di appartenenza presso Amministrazione/Ente del Comparto Funzioni Locali o categoria/area funzionale inferiore di altra Pubblica Amministrazione di cui all'art. 1 comma 2 dlgs. 165/2001 di diverso Comparto di contrattazione (o di Amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

b) **Titoli/abilitazioni professionali:** vengono attribuiti **complessivi 10 punti nel massimo** e, segnatamente, si prendono in considerazione i seguenti titoli/abilitazioni con indicazione del relativo punteggio; il titolo di grado superiore assorbe quello di grado inferiore; la laurea specialistica assorbe la laurea triennale:

	Titoli/abilitazioni	punti
a)	Diploma professionale	0.50
b)	Diploma scuola secondaria	1.00
c)	Laurea triennale	2.50
d)	Seconda laurea triennale	1.50
e)	Laurea specialistica, magistrale, diploma di laurea vecchio ordinamento	4.50
f)	Seconda laurea specialistica, magistrale, diploma di laurea vecchio ordinamento	2.00
g)	Master universitario di primo e secondo livello ai sensi del DM 270/2004	1.00
i)	Corso di perfezionamento universitario di durata annuale (anno accademico) disciplinato dal MIUR	0.75



l)	Diploma di specializzazione (grado/titolo universitario di 3° ciclo)	2.00
m)	Dottorato di ricerca (grado/titolo universitario di 3° ciclo)	2.00
n)	Abilitazioni professionali regolamentate dalla legislazione nazionale, che consentono l'iscrizione ad Ordini/Collegi professionali	1.00
o)	Certificazioni informatiche accreditate dal MIUR (es. patente europea)	0.50
p)	Titoli abilitanti all'esercizio di specifiche funzioni a seguito di corsi di formazione certificata con esame finale	0.50

Articolo 7

Selezione interna per l'attribuzione della progressione economica

1. Il L'Ente provvede all'indizione delle selezioni per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali mediante pubblicazione dell'avviso mediante affissione all'albo e sul sito dell'Ente in apposita sezione per la conoscenza da parte dei diretti interessati e ne dà informativa alla RSU e alle OO.SS. firmatarie dell'ultimo contratto decentrato.

2. L' Avviso di selezione indica:

- numero delle progressioni per posizione economica di ciascuna **categoria giuridica** per le quali è indetta la procedura selettiva nei limiti delle risorse disponibili e della percentuale massima stabilita in sede di accordo decentrato;

- requisiti generali di accesso alla selezione;

- termini e modalità di presentazione delle domande.

3. A seguito di pubblicazione dell'avviso di selezione, i dipendenti interessati presentano formale istanza di partecipazione alla selezione, compilando sotto forma di autocertificazione, sotto la propria personale responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 nr. 445 e successive modifiche ed integrazioni, apposita dichiarazione di possesso di requisiti/anzianità/titoli come richiesti nell'avviso di selezione (per tale dichiarazione potrà essere eventualmente resa disponibile apposita modulistica). L'amministrazione si riserva comunque di verificare, anche a campione, quanto dichiarato e prodotto dai dipendenti che risulteranno utilmente collocati in graduatoria.

4. Il Servizio Personale preliminarmente cura l'istruttoria volta alla verifica della sussistenza dei requisiti generali di accesso alla selezione e comunica ai diretti interessati eventuali motivi di esclusione dalla procedura selettiva.

5. Alla selezione è preposta una Commissione esaminatrice composta dal Direttore e dai due Dirigenti dell'Ente.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

6. La Commissione esaminatrice, sulla base degli elementi di valutazione di cui alla presente disciplina, esamina quanto dichiarato ed eventualmente prodotto con le istanze di partecipazione alla procedura selettiva, acquisisce dal Servizio Personale i dati relativi all'anzianità di servizio maturata nell'Ente, attribuisce i punteggi secondo quanto indicato negli articoli precedenti; al termine delle suddette operazioni la Commissione redige il verbale finale con cui viene formulata la graduatoria provvisoria, distinta per categorie giuridiche e singole posizioni economiche.
7. La graduatoria provvisoria è approvata con provvedimento del Direttore e resa pubblica mediante affissione all'albo e pubblicazione sul sito dell'Ente in apposita sezione per quindici (15) giorni consecutivi.
8. Entro e non oltre il termine di dieci (10) giorni successivi alla scadenza del periodo di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'albo e sul sito dell'Ente ciascun dipendente può presentare ricorso interno alla predetta Commissione esaminatrice, con richiesta motivata di rettifica del punteggio attribuito nella graduatoria medesima.
9. Entro i venti (20) giorni successivi alla scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione dei ricorsi interni, la Commissione esamina gli stessi e convoca per il contraddittorio i dipendenti interessati, eventualmente assistiti da rappresentante sindacale o persona di fiducia; la Commissione esaminatrice redige quindi apposito verbale di definizione dei ricorsi interni con rettifica (in caso di accoglimento del ricorso) ovvero conferma (in caso di non accoglimento del ricorso) dei punteggi attribuiti nella graduatoria provvisoria.
10. L'Ente, al termine della predetta procedura, approva infine la graduatoria definitiva, resa pubblica mediante affissione all'albo e a pubblicazione sul sito dell'Ente in apposita sezione per quindici (15) giorni consecutivi.
11. Il dipendente potrà, in ogni caso, avvalersi degli strumenti di tutela previsti dalla vigente normativa in materia.

TITOLO III

Norme finali

Articolo 8

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente disciplina si rinvia alle vigenti norme legislative, contrattuali e regolamentari in materia.
2. Fino alla successiva procedura selettiva per progressioni economiche – fatto peraltro salvo quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 1 del presente Regolamento – ha luogo l'automatico scorrimento progressivo di graduatoria del personale utilmente classificato in presenza di cessazioni dal servizio (in tale evenienza la decorrenza di ogni effetto è quella del giorno successivo a quello della avvenuta cessazione).
3. Devono considerarsi abrogate le disposizioni e i regolamenti dell'Ente incompatibili con la presente disciplina.

9



EAUT - RISORSE PER PROGRESSIONI ECONOMICHE – anno 2020

Disponibilità complessiva occorrente ed assegnata (interamente reperita in quota riassorbibile di assegni ad personam) fino a euro 7.507,63 – n. 4 progressioni economiche in categoria D

Disponibilità complessiva occorrente ed assegnata (interamente reperita in quota riassorbibile di assegni ad personam) euro 3.878,16 – n. 6 progressioni economiche in categoria C

Disponibilità complessiva occorrente ed assegnata (interamente reperita in quota riassorbibile di assegni ad personam) euro 649,74 – n. 2 progressioni economiche in categoria B

[Handwritten signatures and initials]

